

Modifiche al Codice Contratti – DL Semplificazione – Indicazioni DRT Sicilia

29 Luglio 2020

Con l'allegata nota odierna il DRT – Ass.to Infrastrutture ha fornito alcune indicazioni operative.

Nel dettaglio il DRT si sofferma sulla natura derogatoria e transitoria delle norme ed in particolare sulla non obbligatorietà della procedura negoziata nelle procedure sottosoglia. Con un processo deduttivo condivisibile il DRT sostiene che le SA possono o meno determinarsi di utilizzare le procedure derogatorie ovvero quelle ordinarie. Infatti tra le norme del DL semplificazioni vi è anche la proroga della cd inversione procedimentale che si applica solo alle procedure ordinarie (aperte), se ne deduce quindi che le stesse possono ancora essere utilizzate.

Citando il DRT *“Le stazioni appaltanti, soprattutto per le gare di importo superiore ad un milione di euro, potrebbero sicuramente trovare più conveniente, sotto il profilo dello snellimento e velocità delle procedure, optare per la procedura aperta con inversione del procedimento, piuttosto che invitare almeno quindici concorrenti, senza la possibilità di adottare l'inversione procedimentale, e quindi dovendo procedere al controllo di tutta la documentazione amministrativa, prima di valutare le offerte economiche.”*

ed ancora

“Pertanto, ove le stazioni appaltanti motivino (nella determina a contrarre) la scelta di non avvalersi della deroga di cui all'art. 1 del Decreto Semplificazione, in quanto l'adozione della procedura ordinaria consente un maggiore snellimento della procedura, si ritiene che le stesse possano continuare ad adottare le procedure aperte o ristrette.”

Ove invece le SA intendano avvalersi delle norme derogatorie ed intendano avvalersi degli UREGA, il DRT fornisce le indicazioni operative che gli stessi UREGA dovranno seguire, specificando le modalità di utilizzo della piattaforma telematica e di quella per la sedute della commissione in videoconferenza.

La nota precisa tra l'altro che *“L'elenco degli operatori invitati è riservato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. Le offerte degli operatori economici non sono conoscibili da chiunque fino alla suddetta scadenza.”* E' questo uno dei punti su cui maggiormente si stanno concentrando le critiche ANCE al DL, in quanto foriere di mancanza di trasparenza e di non garanzie terzietà del processo decisionale della PA.

Venendo poi alle gare soprasoglia il DRT si sofferma sulla possibilità di utilizzare le procedure negoziate nei casi di estrema urgenza e per appalti riguardanti l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi.

La norma infatti dispone che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge, dovendo attenersi al rispetto esclusivamente delle norme penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, (Direttive appalti), dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni

in materia di subappalto.

Il DRT evidenzia che *“Se ne deduce che, in tali materie, a prescindere dall'importo dell'appalto, le stazioni appaltanti possano prevedere, oltre la deroga alle procedure ordinarie, procedimenti più snelli, anche, per es., sotto il profilo della richiesta dei requisiti da richiedere agli operatori economici, ottemperando esclusivamente alle norme e i principi sopra elencati”*.

Infine il DRT propende per una specificazione riguardante le procedure di Project Financing sostenendo che *“sembrerebbe che per il resto il Project Financing non sia interessato dalle altre disposizioni derogatorie del Decreto*.

Tuttavia non si può escludere che, per quanto riguarda gli appalti indicati dal citato art. 2, comma 4 (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, contratti relativi o collegati ad essi) essendo prevista la deroga ad ogni disposizione di legge - dovendo attenersi, si ripete, al rispetto esclusivamente delle norme penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, (Direttive appalti), dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto - anche il Project Financing possa essere interessato da tali deroghe.”

41184-DRT - Indicazioni operative D_L_ 16-07-2020 n_ 76.pdf [Apri](#)